

## Adesione Progetto 10%

TRA

Steeme Communication s.n.c. di Sicari Stefano e Cicconi Emanuele, con sede legale in Torino, Galleria Enzo Tortora 21, numero di P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, n. 12357460018 (**Steeme**)

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, numero di P.I.i \_\_\_\_\_,  
COD.FISC. \_\_\_\_\_, COD. UNIVOCO  
\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, munito dei  
necessari poteri (**il Procacciatore**),

(Steeme e il Procacciatore sono di seguito congiuntamente definiti le **Parti** e ciascuno di essi **Parte**).

PREMESSO CHE

Steeme Communication è una società di diritto italiano che opera nel settore della comunicazione e *marketing* e fornisce servizi inerenti al predetto ambito di attività;

il Procacciatore è \_\_\_\_\_ e svolge come attività prevalente \_\_\_\_\_;

la Società stessa intende offrire al Procacciatore, che intende accettare, l'instaurazione di un rapporto di procacciamento di affari di natura occasionale;

il Procacciatore ha espressamente dichiarato e garantito che non sussistono vincoli e/o impedimenti e/o divieti allo svolgimento dell'attività di procacciamento di affari proposto da Steeme e che ciò non rappresenta un conflitto né contrasta con la sua attività prevalente e/o con le norme e/o regole deontologiche a cui il medesimo e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori sono soggetti;

le Parti intendono disciplinare i termini e condizioni regolanti lo svolgimento dell'attività di procacciamento di affari, come segue.





## 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte sostanziale ed integrante del presente contratto di procacciamento di affari di natura occasionale (il Contratto).

## 2 OGGETTO

2.1 La Società autorizza il Procacciatore a presentare i servizi di Steeme ad eventuali clienti, provvedendo a segnalare eventuali acquirenti/fruitori che potrebbero essere potenzialmente interessati ai medesimi.

2.2 Resta espressamente ferma la circostanza secondo la quale tutte le eventuali trattative e la successiva procedura di conclusione delle transazioni sono comunque esclusivamente riservate alla Società.

## 3 REQUISITI DELLA PRESTAZIONE

L'attività del Procacciatore sarà necessariamente e concretamente svolta in maniera occasionale e senza alcun vincolo di continuità e costanza.

## 4 AMBITO TERRITORIALE

Al Procacciatore non è assegnato alcun territorio di operatività per l'esercizio dell'attività professionale che intenderà svolgere; la stessa potrà quindi estendersi a tutte le zone e/o territori in cui Procacciatore riterrà opportuno espletare la propria opera.

## 5 ESCLUSIONE DEL REGIME DI ESCLUSIVA

5.1 Al Procacciatore non verrà imposto alcun vincolo di esclusiva e potrà – pertanto – trattare e/o commerciare anche prodotti di altre imprese.

5.2 La Società si riserva il diritto di trattare clienti o affari direttamente o mediante propri collaboratori ovvero ancora mediante altri procacciatori d'affari occasionali.

## 6 AUTONOMIA E VINCOLI IMPOSTI AL PROCACCIATORE

6.1 Il Procacciatore nello svolgimento della propria attività godrà di piena autonomia con riferimento alle attività, alla propria organizzazione ed alle tempistiche non essendo assoggettato ad alcun vincolo di dipendenza e/o di stabile collaborazione e/o di agenzia nei confronti della Società.

6.2 Alla Società spetterà comunque la piena facoltà di determinazione di prezzi dei servizi oltre alle eventuali modifiche che riterrà opportuno apportare ed ai quali il Procacciatore dovrà rigorosamente attenersi nella proposizione ed offerta dei medesimi. A tal uopo si precisa che il Procacciatore, non potrà in alcun caso integrare e/o modificare il regime dei prezzi imposti da Steeme senza specifica autorizzazione di quest'ultima, che dovrà essere formalizzata per iscritto.





## 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 A carico del Procacciatore è imposto l'obbligo di mantenere riservata ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, medesima riservatezza dovrà essere osservata con riferimento a nominativi di clienti/fornitori di Steeme.

7.2 Il Procacciatore si impegna poi a trattare in maniera riservata e a non divulgare a terzi documenti ed informazioni eventualmente ricevute da Steeme per il compimento dell'attività di cui all'oggetto.

7.3 In caso di violazione di tale clausola da parte del Procacciatore, Steeme si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

## 8 SPESE

8.1 Il Procacciatore svolgerà la propria attività in maniera autonoma per cui ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null'altro avendo a pretendere dalla Società, se non quanto pattuito.

8.2 Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal Procacciatore tutti gli oneri e le spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti uffici, dipendenti, elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, costi di telefonia e comunicazione, costi per pubblicità, spese di acquisto e gestione degli autoveicoli, etc. qualora ritenuto necessario.

## 9 REGIME DELLE PROVVIGIONI

9.1 Sulle vendite dei servizi (prestati da Steeme) andate a buon fine, la Società si impegna contrattualmente a riconoscere e corrispondere al Procacciatore una provvigione mensile del 10% (dieci-per-cento) su quanto mensilmente fatturato (relativamente unicamente agli affari procacciati dal procacciatore) dalla Società al cliente, calcolata al netto di sconti e di ogni altro onere gravante sulla vendita. Questa somma si ritiene inclusiva di eventuale IVA e, quindi, completamente lorda.

9.2 Le provvigioni determinate come sopra descritto saranno pertanto liquidate e corrisposte mensilmente previa emissione di apposito documento di riepilogo dotato di piena validità fiscale.

## 10 MANCATO RICONOSCIMENTO DI PROVVIGIONI

Nessuna provvigione si considererà maturata e spettante per quelle attività di promozione e segnalazione operate dal Procacciatore, qualora la vendita dei servizi da parte di Steeme non vada a buon fine ovvero il cliente risulti inadempiente.





## 11 SPENDITA DEL NOME

11.1 È fatto espresso divieto al Procacciatore di utilizzare utilizzazione il nome della società contraente nei propri rapporti commerciali, nella propria corrispondenza commerciale, nei biglietti da visita e presentazione, etc.

11.2 In caso di violazione di tale clausola da parte del Procacciatore, Steeme si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

## 11 SPENDITA DEL NOME

11.1 È fatto espresso divieto al Procacciatore di utilizzare utilizzazione il nome della società contraente nei propri rapporti commerciali, nella propria corrispondenza commerciale, nei biglietti da visita e presentazione, etc.

11.2 In caso di violazione di tale clausola da parte del Procacciatore, Steeme si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

## 12 DURATA

12.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e decorre dal \_\_\_\_\_.

12.2 Entrambe le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal Contratto mediante comunicazione scritta, da notificarsi all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata a/r e con un preavviso di almeno \_\_\_\_\_ mesi.

## 13 CESSAZIONE ANTICIPATA

13.1 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

13.2 In caso di cessazione del rapporto disciplinato dal presente contratto, resta comunque fermo l'obbligo per il Procacciatore a collaborare con Steeme per la conclusione positiva delle trattative che lo stesso abbia in corso con Clienti o potenziali clienti.

## 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice Civile qualora si verifichino le seguenti circostanze:

1. (a) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 11 del presente Contratto, ovvero il riscontro di atti negligenti nelle attività di procacciamento d'affari;
2. (b) qualsiasi comportamento contrario alla normativa applicabile o non conforme alla correttezza professionale sia nei rapporti con i clienti sia nei rapporti con la Società;
3. (c) nel caso in cui il Procacciatore incorra in procedure esecutive o concorsuali, o versi in stato di insolvenza, ovvero si sia reso responsabile di emissione di assegni a vuoto, o venga protestato, ovvero sia imputato di reati la cui condanna risulti ostativa all'ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per le posizioni sociali o aziendali ricoperte.





## 15 GARANZIE E MANLEVE

15.1 Il Procacciatore dichiara e garantisce espressamente che non sussistono vincoli e/o impedimenti e/o divieti allo svolgimento dell'attività di procacciamento di affari proposto da Steeme e che ciò non rappresenta un conflitto né contrasta con la sua attività prevalente e/o con le norme e/o regole deontologiche a cui il medesimo e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori sono soggetti. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo, Steeme non sarà ritenuta responsabile per eventuali dichiarazioni del Procacciatore non corrispondenti a verità e/o mendaci.

15.2 Il Procacciatore svolgerà le attività sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità e garantisce che le svolgerà con la diligenza professionale dovuta. In caso contrario, il Procacciatore sarà ritenuto responsabile per gli eventuali inadempimenti e/o danni, anche solo potenziali, nei confronti di Steeme, dei clienti, dei fornitori e/o di eventuali altri collaboratori e/o di terze parti in generale. A tal proposito, Steeme si riserva il diritto di agire nei confronti del Procacciatore per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

15.3 Alla luce di tutto quanto sopra, il Procacciatore dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne Steeme dalle responsabilità civili e amministrative, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di clienti, fornitori e/o eventuali altri collaboratori e/o terze parti per gli eventuali

danni, ivi compresi compensi di alcun genere, anche a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, etc., che in ogni modo e tempo dovessero sorgere in conseguenza delle attività prestate e/o in qualsivoglia modo collegate.

## 16 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Ogni avviso o altra formale comunicazione relativa al Contratto dovrà:

- 1.(a) essere consegnata a mano;
- 2.(b) inviata a mezzo Raccomandata A/R ai seguenti indirizzi o agli altri che le Parti avranno l'obbligo di comunicare per iscritto in caso di modifica:

a.(i) Steeme: Galleria Enzo Tortora n. 21, 10121, Torino;

b.(ii) Procacciatore:  
\_\_\_\_\_;

- 3.(c) inviata via e-mail ai seguenti indirizzi (nel caso in cui la consegna a mani o l'invio a mezzo raccomandata non siano richiesti dalla legge o dal Contratto):

a.(i) Steeme: [steeme.to@gmail.com](mailto:steeme.to@gmail.com),  
[steemesnc@pec.it](mailto:steemesnc@pec.it);

b.(ii) Procacciatore:  
\_\_\_\_\_





## 17 VARIE

### *ESCLUSIONE DI ASSOCIAZIONE, JOINT VENTURE, PARTNERSHIP, AGENZIA E LAVORO SUBORDINATO*

Il presente Contratto non crea alcuna associazione, joint venture o partnership o rapporto di agenzia tra le Parti, nonché alcun rapporto di lavoro subordinato tra Steeme ed il Procacciatore, nonché con il personale del Procacciatore e/o di cui il medesimo si avvale.

## MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualunque modifica delle disposizioni del presente Contratto avrà efficacia soltanto nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.

## TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'adempimento di tutte le obbligazioni qui previste.

## INVALIDITA' PARZIALE

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Contratto dovesse essere considerata invalida o, comunque, non eseguibile,

tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del presente Contratto, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede soluzioni appropriate che siano soddisfacenti per entrambe, al fine di sostituire le norme ritenute invalide.

## COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

I termini e le condizioni del presente Contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti con riferimento alle materie trattate nel presente Contratto e nessun accordo o patto che modifichi o ampli lo stesso sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia sottoscritto dalle Parti tramite i loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

## INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto deve essere interpretato secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la stipulazione del presente Contratto, esse intendono realizzare.





## CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

1. (a) Entrambe le Parti non saranno responsabili per eventuali ritardi nell'adempimento del Contratto causati da circostanze al di fuori del loro controllo (i.e. caso fortuito e forza maggiore).
2. (b) La Parte in ritardo dovrà comunicare prontamente all'altra, secondo le modalità di cui all'Articolo 12 che precede, le ragioni del ritardo e che l'esecuzione del Contratto sarà sospesa durante il periodo in cui persistono le circostanze che causano il ritardo.

## ESCLUSIONI

È escluso tutto quanto non è espressamente previsto nel Contratto.

## LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è stato redatto in conformità con, e sarà governato dalle leggi, discipline, procedure e regolamenti della Repubblica Italiana.

[ Luogo e Data ] \_\_\_\_\_

## IL PROCACCIATORE

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Procacciatore dichiara di aver attentamente letto il presente Contratto ed i suoi Allegati e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: Articolo 2 (Oggetto); Articolo 5 (Esclusione del regime di esclusiva); Articolo 6 (Autonomia e vincoli imposti al Procacciatore); Articolo 7 (Clausola di riservatezza); Articolo 9 (Regime delle provvigioni); Articolo 10 (Mancato riconoscimento di provvigioni); Articolo 11 (Spendita del nome); Articolo 12 (Durata); Articolo 14 (Risoluzione del Contratto); Articolo 15 (Garanzie e manleve); Articolo 17.1 (Esclusione di associazione, joint venture, partnership, agenzia e lavoro subordinato tra le Parti); Articolo 17.8 (Esclusioni).

[ Luogo e Data ] \_\_\_\_\_

IL PROCACCIATORE \_\_\_\_\_

